Fondo Bilaterale ...

istruzioni per l'uso!

Cos'è il Fondo bilaterale

E' un nuovo e più tutelante ammortizzatore sociale, la cui costituzione è stata prevista dall'art. 59 della legge 449/1997 per favorire la riorganizzazione ed il risanamento del Gruppo F.S.; trova la sua fonte giuridica nell'art. 2 della legge 662 del 1996 che prevede la costituzione, mediante contrattazione collettiva nazionale, di fondi per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali, per il riequilibrio delle tensioni occupazionali sia temporanee che strutturali.

Con l'accordo del 15 maggio 2009 si è convenuto tra Gruppo F.S. e le organizzazioni sindacali FILT-FIT-UILT-UGL Trasporti-FAST FerroVie e ORSA Ferrovie di trasferire detto Fondo presso l'INPS.

Finalità e destinatari del Fondo Bilaterale

Con il Fondo bilaterale il Sindacato punta ad assicurare un grado di copertura e di tutela per i lavoratori dipendenti, con contratto a tempo indeterminato, delle Società del Gruppo FS cui si applica il CCNL delle Attività Ferroviarie e il Contratto aziendale del 16.4.2003 interessati da stati di crisi, sia temporanei che strutturali, o da processi di ristrutturazione aziendali **certamente più avanzato di quello garantito oggi dai normali ammortizzatori destinati al privato impiego**.

Come viene amministrato il Fondo Bilaterale

Il Fondo è gestito da un Comitato amministratore composto pariteticamente dalle Società del Gruppo F.S. e dalle delle O.S. stipulanti l'accordo. Il Presidente del Comitato verrà eletto dal Comitato stesso, a rotazione tra i propri componenti di parte aziendale e di parte sindacale.
Le deliberazioni saranno assunte a maggioranza qualificata dei 2/3 e, in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del presidente.
Partecipa alle riunioni del Comitato Amministratore del Fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonché il Direttore Generale dell'istituto o un suo delegato con voto consultivo.

Quali sono i compiti del comitato amministratore del Fondo

- Predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale di gestione;
- deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti, ordinari e straordinari;
- deliberare eventuali revoche e/o sospensioni delle prestazioni;
- vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonché sull'andamento della gestione;
- deliberare, sulla base delle intese raggiunte tra le parti firmatarie dell'accordo, sulle misure dei contributi e sulle loro eventuali sospensioni;
- decidere in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;
- formulare, più in generale, proposte alle parti stipulanti in materia di contributi, interventi e trattamenti.

Come si finanzia il Fondo Bilaterale

Il contributo delle parti, sospeso nel 2005, verrà riattivato in ragione dell'andamento finanziario della sua gestione, nei seguenti termini: 0.50% della retribuzione imponibile dei lavoratori a tempo indeterminato presenti nelle Società del Gruppo F.S. così ripartito:
0,375% a carico dei datori di lavoro e 0,125% dei lavoratori interessati.

Per il finanziamento delle prestazioni straordinarie è dovuto da parte del datore di lavoro un contributo straordinario, il cui ammontare è determinato dal Comitato Amministratore del Fondo stesso, in relazione al numero di lavoratori interessati alla prestazione straordinaria ed a copertura del valore degli assegni straordinari da liquidare, nonché della contribuzione correlata.

Quali sono le prestazioni previste dal Fondo Bilaterale

Il Fondo eroga sia **prestazioni ordinarie,** dette conservative perché finalizzate al mantenimento del rapporto di lavoro, mediante:

- il finanziamento di programmi formativi di riconversione, riqualificazione ed aggiornamento professionale in relazione al superamento od al contenimento delle situazioni di eccedenza, anche con il concorso economico di appositi Fondi nazionali e/o comunitari;
- finanziamento di prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro/part-time, anche in concorso con gli strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;

che **prestazioni straordinarie,** dette risolutive perché finalizzate alla risoluzione del rapporto di lavoro attraverso:

- l'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito di accompagnamento in pensione per i lavoratori risultati eccedentari e per il versamento della contribuzione correlata;

L'accesso alle prestazioni straordinarie comporta conseguentemente la contestuale corresponsione del TFR.

Quando e come si erogano le prestazioni del Fondo

Solo a seguito dell'attuazione delle fasi relazionali previste dal sistema di relazioni industriali del CCNL delle Attività Ferroviarie, del Contratto aziendale del 16.4.2003 e delle fasi procedurali del regolamento del Fondo definite su base nazionale .

Quali sono le motivazioni alla base dell'apertura della procedura

- razionalizzazione e rinnovo tecnologico degli impianti;
- riduzione o trasformazione dell'attività o del lavoro finalizzati a migliorare l'efficienza produttiva e la qualità della produzione;
- cessazione di attività.

Stato di crisi ed apertura della trattativa sui territori

Le Aziende che, a causa di ricadute occupazionali derivate da esigenze di ristrutturazione produttiva, organizzativa o di innovazione tecnologica, vogliono accedere alle prestazioni del fondo devono presentare alle Segreterie Regionali firmatarie del presente accordo ed alle R.S.U. **un motivato ed articolato progetto** nel quale devono esplicitare gli obiettivi da perseguire, le misure da adottare e le conseguenti ricadute occupazionali specificando:

- i motivi tecnici, organizzativi o produttivi alla base del programma di ristrutturazione/riorganizzazione aziendale;
- il numero e i profili/figure professionali del personale da considerare eccedentario;
- i tempi di attuazione del processo di riduzione del personale, con le conseguenti ricadute occupazionali.

Contestuale comunicazione sui termini del progetto aziendale dovrà essere inviata anche alle Segreterie Nazionali delle OO.SS. stipulanti l'accordo. Nei casi in cui il progetto riorganizzativo interessi più regioni, la procedura con le strutture territoriali del Sindacato sarà preceduta da un incontro con le Segreterie Nazionali per esaminare possibili soluzioni **nei sette giorni successivi** alla sua attivazione, ed in assenza di intese verrà attivata la procedura sul territorio.

Il confronto nel territorio sul progetto aziendale si aprirà su richiesta delle O.S. **entro i cinque giorni successivi e dovrà concludersi nei successivi 45 giorni.**

Al termine della procedura l'azienda darà formale comunicazione sul risultato del confronto all'ULPMO il cui Direttore, nei casi di dissenso, convocherà le parti per favorire il raggiungimento dell'accordo, **nei 30 giorni successivi alla comunicazione.**

Come si procede in assenza di accordo sindacale sul progetto aziendale

In assenza di accordo dopo la trattativa sul territorio e davanti al Direttore dell'ULPMO competente per territorio, l'intesa si intenderà definita e verrà sottoscritta, sulla base delle ragioni tecniche, organizzative e produttive individuate dalla Società, per una quantità di personale eccedentario non superiore al 30% delle esigenze di riduzione di personale dichiarate nel progetto aziendale.

In tali casi la Società del Gruppo F.S. interessata **potrà però utilizzare, per il riequilibrio occupazionale, esclusivamente gli strumenti di gestione delle eccedenze su base volontaria,** senza poter avere accesso agli strumenti obbligatori di riequilibrio occupazionale previsti dal Fondo in caso di accordo con il sindacato.

L' aspetto della possibilità, per le Società del Gruppo F.S. Spa, del ricorso agli strumenti di gestione delle prestazioni ordinarie e straordinarie solo su base volontaria, in caso di mancanza d'intesa tra O.S. e Società dl Gruppo F.S., solo per il 30% degli esuberi dichiarati nel progetto aziendale, costituisce un aspetto qualificante dell'accordo, in relazione invece a quanto previsto dal Fondo di solidarietà per il personale del Credito che diventa invece destinatario di applicazione dei licenziamenti collettivi, regolamentati dalla legge 223/91, trascorsi 12 mesi dall'apertura dei confronti.

Quali sono i criteri in via di definizione per l'individuazione dei Ferrovieri da interessare alle prestazioni del Fondo Bilaterale in caso di accordo sul territorio

Per l'individuazione dei lavoratori da avviare alle prestazioni ordinarie e straordinarie in via prioritaria **vale il criterio della volontarietà** e si terrà conto dei seguenti criteri di accesso. A parità di condizioni si valuteranno i carichi di famiglia:

a) utilizzo di tipologie contrattuali che consentano una gestione flessibile del rapporto di lavoro, nell'ambito degli istituti previsti dal CCNL;

b) processi di mobilità professionale e/o geografica anche attraverso la riqualificazione professionale, entro i limiti specificati dagli accordi;

c) accesso alle prestazioni straordinarie del personale che nell'arco dei 48 mesi e comunque non oltre il compimento del 65° anno di età, raggiunge i requisiti previsti per ottenere l'erogazione della prestazione pensionistica obbligatoria (età e/o contributi).

Per le casistiche previste dai punti a) e b) si farà ricorso ovviamente alle prestazioni ordinarie previste dal Fondo, mentre per soddisfare le necessità del parametro c) vale il ricorso alla prestazione di accompagno in pensione.

Come si procede in caso di persistenza di esubero dopo la fase volontaria

Nei casi in cui le azioni per l'accesso su base volontaria alle prestazioni del Fondo non consentano di superare le problematiche occupazionali definite nell'accordo sindacale territoriale, per le ulteriori situazioni di eccedenza si adotteranno gli strumenti che seguono, secondo la successione di priorità indicata:

- riconversione/riqualificazione professionale, anche interaziendale, **con i criteri di priorità di cui al punto 8 dell'art. 40 del vigente CCNL delle Attività Ferroviarie,** utilizzando le prestazioni ordinarie;
- **risoluzione del rapporto di lavoro** del personale che risulti in possesso dei requisiti per ottenere l'erogazione della prestazione pensionistica obbligatoria, tenendo conto del criterio della maggiore anzianità contributiva posseduta. A parità di condizioni, si terrà conto dei minori carichi di famiglia;
- **collocazione nella prestazione straordinaria di accompagno in pensione.** L'ordine di priorità sarà determinato dalla maggiore prossimità al raggiungimento del primo tra i requisiti previsti per

ottenere l'erogazione della prestazione pensionistica obbligatoria (età e/o contributi) retrocedendo sino ad individuare i lavoratori che raggiungano tali requisiti permanendo nel Fondo fino alla durata massima prevista di 48 mesi;

- **riduzioni di orario/part-time** utilizzando le prestazioni ordinarie di cui all'art 6, lettera b) dell'Accordo istitutivo del Fondo, con i criteri di priorità di cui al punto 6 dell'art.40 del vigente CCNL delle Attività Ferroviarie.

Quali sono i criteri convenzionali di scelta degli esuberi, nell'ambito delle singole fattispecie di priorità

Definita la procedura di cui ai precedenti punti e raggiunto l'accordo, nell'intento comune di ridurre/attenuare le tensioni sul piano sociale derivanti dall'attuazione del citato processo di riorganizzazione e ristrutturazione, O.S. e Società F.S. convengono che l'individuazione dei lavoratori in esubero, destinatari delle prestazioni del Fondo, avvenga con i seguenti criteri di priorità:

- lavoratori in possesso dei requisiti professionali indicati dall'accordo e che al tempo della sottoscrizione dell'accordo medesimo hanno raggiunto i requisiti per poter fruire dei trattamenti pensionistici obbligatori;
- lavoratori in possesso dei requisiti professionali indicati dall'accordo che, nell'arco di 48 mesi dalla data di accesso al Fondo e comunque non oltre il compimento del 65° anno di età, raggiungano i requisiti previsti per ottenere l'erogazione della prestazione pensionistica obbligatoria (età e/o contributi);
- lavoratori in possesso dei requisiti professionali individuati dall'accordo che possono fruire delle prestazioni ordinarie di riconversione professionale, che saranno individuati con i criteri di priorità di cui al punto 8 dell'art. 40 del vigente CCNL delle Attività Ferroviarie;
- lavoratori in possesso dei requisiti professionali individuati dall'accordo che possono fruire delle prestazioni ordinarie di part-time, che saranno individuati con i criteri di priorità di cui al punto 6 dell'art. 40 del vigente CCNL delle Attività Ferroviarie.

Quali sono le misure delle prestazioni ordinarie finanziate dal Fondo Bilaterale

- Nei casi di accesso alle prestazioni ordinarie di riconversione o riqualificazione professionale, il contributo al finanziamento dei programmi formativi è pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati;
- Nei casi invece di riduzione dell'orario di lavoro/part-time il Fondo eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, calcolato nella misura del 70% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le prestazioni non rese;

  Resta inteso che durante il periodo di permanenza nel Fondo, perché destinatari di prestazioni conservative, il valore degli assegni sarà incrementato in ragione degli accordi contrattuali che dovessero modificare le voci fisse e continuative della retribuzione.

Qual è il valore delle prestazioni straordinarie

Nel caso in cui si accede invece alla prestazione di accompagno in pensione, il cui costo è a totale carico delle Società del Gruppo F.S., per il tramite del Fondo verrà erogato:

- ai Ferrovieri interessati che **maturano il diritto all'assegno pensionistico di anzianità prima di quello di vecchiaia**, un assegno straordinario di sostegno al reddito, **oltre al versamento della intera contribuzione previdenziale correlata, pari al 32,8%** della retribuzione, utile per maturare l'accesso al diritto all'assegno pensionistico, del valore pari alla sommatoria dei seguenti importi:
  - valore netto del trattamento pensionistico spettante nei regimi previdenziali obbligatori di riferimento, **calcolato con la maggiorazione virtuale dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità massima**;
  - l'importo delle ritenute di legge su detto assegno straordinario.
- per i Ferrovieri che invece maturano il diritto all'assegno pensionistico di vecchiaia prima di quella di anzianità, l'assegno di mantenimento sarà pari alla sommatoria dei seguenti importi:
  - valore netto del trattamento pensionistico spettante, nei regimi previdenziali obbligatori di riferimento, **calcolato con la maggiorazione virtuale dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia, di una entità quindi pari alla pensione massima che si sarebbe potuta maturare;**
  - l'importo delle ritenute di legge su detto assegno straordinario.

Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito, erogati dal Fondo per un massimo di 48 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori, nell'ambito del periodo di durata del Fondo, **poiché calcolati in anticipo sul valore massimo**, non sono soggetti a forme perequative e cesseranno con la liquidazione del primo assegno pensionistico, per il quale dovrà essere prodotta la prevista domanda all'INPS un mese prima della maturazione del diritto.

Tredicesima mensilità nell'assegno di accompagnamento

La prestazione straordinaria è garantita per tredici mensilità nell'anno solare, pertanto il valore della tredicesima rata dell'assegno di accompagnamento, definito con il criterio di calcolo delle pensioni come sopra detto, verrà spalmato sulle 12 mensilità o per i ratei spettanti nell'anno di riferimento.

Regolamentazione dei titoli di viaggio

Nella fase di accompagnamento in quiescenza **ai Ferrovieri interessati dalla prestazione straordinaria verranno garantiti i titoli di viaggio,** in analogia a come previsto dal CCNL delle Attività Ferroviarie e dal Contratto aziendale del 16.4.2003 per il personale in quiescenza.

Possibilità di incassare in anticipo il valore degli assegni

Si può ottenere in forma anticipata, in una unica soluzione un assegno straordinario che, in questo caso, sarà pari ad un importo corrispondente al **60%** del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipulazione del presente accordo, di quanto sarebbe spettato se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale, dedotta la contribuzione correlata, che pertanto non verrà più versata.

Norma di salvaguardia a tutela di eventuali modifiche legislative al sistema previdenziale

Qualora intervenissero modifiche legislative per l'accesso alle prestazioni pensionistiche obbligatorie di riferimento e per la loro erogazione, le parti definiranno le specifiche azioni correttive da apportare in considerazione delle posizioni dei lavoratori che usufruiscono delle prestazioni straordinarie del Fondo.

Quando tempo resta in vigore il Fondo Bilaterale

La durata del Fondo è stata fissata in dieci anni a partire dalla data dalla quale sarà posizionato all'interno dell'INPS.

Qual è la durata massima delle sue prestazioni

Le prestazioni ordinarie possono durare al massimo diciotto mesi, nell'ambito della valenza della validità del Fondo.

Le prestazioni straordinarie possono avere una valenza massima di 48 mesi.

Natura fiscale dell'assegno di accompagnamento

Questo aspetto presenta complicazioni non esaustivamente chiarite dall'INPS e dall'Ufficio delle Entrate. Quello che è certo è che in considerazione del fatto che l'assegno di accompagnamento viene liquidato al netto del fisco, non può essere oggetto di ulteriori detrazioni fiscali.

Perciò coloro che lo percepiscono, se non sono in possesso di altri redditi, non possono portare in detrazione oneri: **interessi di mutui, spese mediche, tasse universitarie e quant'altro**, a meno che non si vada fiscalmente a carico.

Trattandosi però di un reddito soggetto a tassazione separata **si usufruisce del vantaggio di non essere sottoposti alle addizionali Regionale e Comunale.**

Ruolo del Sindacato per la Gestione del Fondo

Per la gestione di questo strumento di tutela del lavoro **assume potere il ruolo delle Segreterie Regionali del sindacato e delle R.S.U.** di riferimento dell'unità produttiva interessata da eventuali tensioni produttive ed occupazionali.

Questa condizione di rilevanza assegnata dall'accordo al Sindacato territoriale, sia per la determinazione degli esuberi che per la gestione delle prestazioni del Fondo, siano esse conservative che risolutive del rapporto di lavoro, costituisce una condizione di ulteriore garanzia di democrazia assicurata ai lavoratori, che potranno così partecipare direttamente, supportando i loro rappresentanti, alla valutazione dei progetti di ristrutturazione aziendale, per far si che essi siano volti anche allo sviluppo dell'occupazione.

Regole Previdenziali

Requisiti per l'accesso ai trattamenti previdenziali di anzianità

Dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009:

I lavoratori dipendenti hanno diritto all'accesso alla pensione di anzianità se in possesso di 35 anni di contributi e 58 anni di età;

Invece i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) accedono alla pensione al raggiungimento dei 35 anni di contributi e dei 59 anni di età.

Dal 1° luglio 2009 in poi:

Da tale data viene invece introdotto il sistema cosiddetto "*delle quote*", in relazione al quale si consegue il diritto alla pensione al raggiungimento di una quota derivante dalla somma tra età anagrafica e contribuzione, *fermo restando per quest'ultimo il limite minimo dei 35 anni*, secondo lo schema e le scadenze di seguito riportate:

Requisito contributivo minimo di almeno 35 anni				
	Lavoratori dipendenti		Lavoratori autonomi	
Periodo compreso	Somma età e anzianità	Età anagrafica minima	Somma età e anzianità	Età anagrafica minima
Dal 01/07/2009 al 31/12/2010	95	59	96	60
Dal 01/01/2011 al 31/12/2012	96	60	97	61
Dal 01/01/2013 in poi	97	61	98	62

E' stato salvaguardato il diritto ad andare in pensione, a prescindere dall'età anagrafica, quando si è in possesso di una anzianità contributiva di almeno 40 anni, ma sono state introdotte anche in questa casistica le "finestre" per l'accesso all'assegno pensionistico, con alcune limitazioni afferenti l'età anagrafica.

Il diritto all'assegno pensionistico, continua quindi ad essere regolato dalle finestre d'uscita che, con la legge 247/2007, sono state modificate secondo lo schema che segue:

Con meno di 40 anni di contributi		
	Decorrenza della pensione	
Requisiti maturati entro il	**Lavoratori dipendenti**	**Lavoratori autonomi**
30 giugno	1° gennaio anno successivo	1° luglio anno successive
31 dicembre	1° luglio anno successivo	1° gennaio II° anno successivo

Con almeno 40 anni di contributi		
	Decorrenza della pensione	
Requisiti maturati entro il	**Lavoratori dipendenti**	**Lavoratori autonomi**
31 marzo	1° luglio stesso anno*	1° ottobre stesso anno
30 giugno	1° ottobre stesso anno**	1° gennaio anno successivo
30 settembre	1° gennaio anno successivo	1° aprile anno successivo
31 dicembre	1° aprile anno successivo	1° luglio anno successivo

Note:
** Con almeno 57 anni di età entro il 30 giugno*
*** Con almeno 57 anni di età entro il 30 settembre*

L'assegno pensionistico quindi decorre dall'apertura della finestra, a condizione che la domanda sia stata presentata prima di quella data. Nel caso non venga presentata nei termini, i trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Pensione di vecchiaia: introdotte le finestre d'uscita

Per l'accesso alla pensione di vecchiaia con la legge 247/2007 non sono state introdotte modifiche, rispetto ai requisiti dell'età e dei minimi contributivi già previsti. Pertanto, nella generalità dei casi, l'età per l'accesso alla pensione di vecchiaia rimane:

- 65 anni per gli uomini;
- 60 per le donne.

Gli invalidi all'80% e i lavoratori non vedenti possono andare in pensione di vecchiaia invece a 60 anni gli uomini ed a 55 le donne.

Resta inteso che per ***i Ferrovieri disciplinati dal Fondo speciale F.S.*** rimangono per alcune categorie: P.d.M., P.V., Manovratori ecc., ecc. i limiti di accesso alla pensione di vecchiaia a 58 anni.

La decorrenza dei trattamenti previdenziali nei casi di pensione di vecchiaia:

La previsione delle finestre d'uscita, introdotte dalla legge 247/2007, è la novità sostanziale sull'istituto della pensione di vecchiaia. Per conseguenza, fermo restando il diritto a pensione al raggiungimento dei requisiti ricordati, l'accesso all'assegno pensionistico è regolato secondo il seguente schema:

Requisiti maturati entro il	Decorrenza della pensione	
	Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi
31 marzo	1° luglio stesso anno	1° ottobre stesso anno
30 giugno	1° ottobre stesso anno	1° gennaio anno successivo
30 settembre	1° gennaio anno successivo	1° aprile anno successivo
31 dicembre	1° aprile anno successivo	1° luglio anno successivo

La Segreteria Nazionale FAST FerroVie